



CITTA' DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'Oro al Merito Civile

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO PER FUNZIONI TECNICHE,
AI SENSI DELL'ART. 45
DEL D.LGS. 31 MARZO 2023

Approvato con deliberazione della G.C. n. ____ del _____

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
3. La percentuale effettiva del fondo, di cui precedente comma è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto dell'I.V.A. In particolare per:
 - importo a base di gara fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
 - importo a base di gara compreso tra oltre euro 500.001 ed euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;
 - Importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.001 ed euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;
 - importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.001 ed euro 10.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4%;
 - importo a base di gara superiore a euro 10.000.001 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,2%.

La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui al successivo Capo II.

4. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del procedimento - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-

amministrativa dell'intervento;

- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 **Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui al successivo Capo II, nonché motivata in sede di rendiconto negli atti riferiti a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 11.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
 - c) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo nella misura e nelle forme stabilite dal regolamento di funzionamento della stessa, fatto salvo il limite di legge di cui all'art. 45 comma 8 del Codice (25%).
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui

all'art. 4, c. 1;

- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o non autorizzate dal dirigente/responsabile;

- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità dispesa;

- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Ripartizione incentivo

Art. 8

Ripartizione dell'incentivo

1. La quota d'incentivo di cui al precedente art. 2, destinata per le attività di cui sopra è ripartita tra i dipendenti interessati e più specificatamente:
 - a) Il responsabile unico del procedimento;
 - b) I dipendenti che svolgono, firmandole, attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - c) I dipendenti incaricati della direzione dei lavori ovvero della direzione dell'esecuzione dei contratti;
 - d) I collaboratori tecnici e/o amministrativi che, pur non firmando, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale alle attività del responsabile unico del procedimento, nonché alle attività tecniche di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti o che collaborano alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione su disposizione del direttore dei lavori, o che collaborano alla direzione dell'esecuzione dei contratti;
 - e) Il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità;
2. La quota di fondo spettante ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, è da suddividersi fra le varie figure professionali elencate al precedente comma del presente articolo e secondo la ripartizione indicata nelle successive tabelle:

A APPALTI DI LAVORI

LAVORI

Attività	Ruolo	Percentuale competente
Responsabilità unica del Progetto	RUP	20
	Collaboratori	10
Programmazione della spesa per investimenti	Programmatore	7
	Collaboratori	5
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)[1]	Progettista	0,4
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)[2]	Progettista	4
	Collaboratori	2
Redazione del progetto esecutivo	Progettista	4
	Collaboratori	2
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Coordinatore	0,2
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Verificatore	9
	Collaboratori	4
Predisposizione dei documenti di gara	Responsabile	13
	Collaboratori	7
Direzione lavori	Direttore dei Lavori	6
	Collaboratori	3
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Coordinatore	0,2
Collaudo tecnico amministrativo ovvero certificato regolare esecuzione	Collaudatore/certificatore	2
	Collaboratori	1
Collaudo statico	Collaudatore	0,2
TOTALE GENERALE		100

[1] Nel caso in cui il DOCFAP non venga redatto e venga invece redatto i PFTE, la percentuale del DOCFAP viene conglobata con quella del PFTE

[2] Nel caso in cui il DOCFAP ed il PFTE non vengano redatti e venga invece redatto in un'unica soluzione il progetto esecutivo (livello unico), le percentuali del DOCFAP e del PFTE vengono conglobate con quella del progetto esecutivo

B) APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

SERVIZI/FORNITURE

Attività	Ruolo	Percentuale competente
Responsabilità unica del Progetto	RUP	20
	Collaboratori	12
Redazione del progetto (livello unico)	Progettista	12
	Collaboratori	6
Programmazione della spesa per servizi e forniture	Programmatore	4
	Collaboratori	2
Predisposizione dei documenti di gara	Responsabile	15
	Collaboratori	5
Direzione dell'esecuzione	Direttore dell'esecuzione	12
	Collaboratori	6
Verifica di conformità	Collaudatore/certificatore	4
	Collaboratori	2
TOTALE GENERALE		100

3. Nel caso di attribuzione di più ruoli e/o attività le singole percentuali di competenza sono cumulate.
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche rimanenti (da effettuare) sono corrispondentemente parametrate, a meno che le attività non svolte siano affidate e svolte da altri soggetti, nel qual caso verranno liquidate solo le quote parti corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese, e quanto non corrisposto costituisce economia, se non devoluto ad altri soggetti.
5. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Responsabile di Servizio preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute da questo necessarie per il rispetto della tempistica, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.
6. La quota d'incentivo di cui all'art. 2 del presente regolamento (80%) non corrisposta al personale in quanto non sia stata effettuata la prestazione costituisce economia di spesa.
7. La quota d'incentivo di cui all'art. 7 (20%) del presente regolamento eventualmente non utilizzata potrà essere impiegata per il perseguimento delle medesime finalità nei tre anni successivi.

Art. 9

Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. Tenuto conto delle specifiche prestazioni svolte nonché dell'effettivo rispetto, dei tempi e dei costi previsti, esulando da questo rispetto circostanze che non dipendano dalle prestazioni del dipendente (es. opera non finanziata, fallimento dell'appaltatore, contenziosi, ecc.), la corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile del servizio competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati;
2. Nel caso in cui il responsabile del servizio fosse beneficiario dell'incentivo, la corresponsione

dello stesso, sempre previo accertamento positivo delle attività svolte dal dipendente interessato, viene disposta da altro Responsabile del Servizio collocato nella stessa area e, in subordine, a quella più affine.

3. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale. Per i servizi e le forniture è effettuato con le scadenze stabilite negli atti di affidamento degli incarichi.
4. L'accertamento è positivo nel caso le attività siano svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
5. Nel caso di accertamento negativo, per motivazioni dipendenti dall'attività del dipendente, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; tali somme eventualmente non erogate costituiscono economia di spesa.

CAPO III

Ripartizione incentivo

Art. 10

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%

	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo Contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 11
Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione degli incentivi ha luogo mediante apposito atto redatto dal responsabile del servizio preposto, o da altro Responsabile del Servizio collocato nella stessa area e, in subordine, a quella più affine, nel caso in cui il responsabile del servizio fosse beneficiario dell'incentivo.
2. Sarà possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate quando si prevedano sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non siano dovute a colpa dei dipendenti incaricati.
3. La liquidazione sarà accompagnata dal calcolo di ripartizione della somma competente ad ogni singolo dipendente incaricato, debitamente sottoscritto dal responsabile.
4. Il controllo sul rispetto del limite di cui al precedente art. 4 del presente regolamento è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia.

Art. 12
Obblighi di astensione

1. I Responsabili di Servizio hanno l'obbligo di astenersi dall'adozione di tutti quegli atti contemplati dal presente regolamento rispetto ai quali possa sorgere, anche in via potenziale un interesse diretto. In tali circostanze l'adozione degli atti è assunta da altro Responsabile del Servizio collocato nella stessa area e, in subordine, a quella più affine.

CAPO IV NORME FINALI

Art. 13
Spese

1. Tutte le spese occorrenti, siano esse materiali di consumo e/o ai beni strumentali, sono a carico dell'ente.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti è effettuata con i consueti sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'ente.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati facciano uso di materiali o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non potrà essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

4. Per una più completa e puntuale realizzazione degli incarichi tecnici da effettuarsi dal personale, il responsabile del servizio sentito l'Assessore di riferimento potrà affidare incarichi a professionisti esterni, con spesa a carico dell'ente, per prestazioni specialistiche che non possano essere svolte dal personale dipendente.

Art. 14

Oneri a carico dell'Ente

1. Sono a carico dell'ente gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati ai sensi del presente regolamento.

Art. 15

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro applicazione, con adeguamento del presente regolamento.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano agli incentivi legati alle attività disciplinate dal D. Lgs. 50/2016, i quali saranno erogati secondo la disciplina previgente e sulla base dei criteri previsti nell'apposito regolamento comunale. Alle attività svolte precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, in virtù del rinvio dinamico di cui al comma precedente, contenuto altresì nell'art. 14 del previgente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al citato regolamento previgente.
3. Il presente regolamento, per effetto dell'art. 100 dello Statuto Comunale, entra in vigore il primo giorno di seconda pubblicazione all'albo pretorio informatico.